

## Se l'intervento di chirurgia estetica sia o meno esente da IVA

Norma di riferimento è l'articolo 10 D.P.R. 633/1972, che espressamente prevede l'esenzione dall'IVA per gli atti medici.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E/2005 del 28/1/2005, ha chiarito che le prestazioni mediche di chirurgia estetica «... sono esenti da IVA in quanto **ontologicamente** connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione, e quindi alla tutela della salute della persona ... si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere ..., comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone».

Quanto alla giurisprudenza, richiamo:

- l'ormai datata Sent. CASS. n° 21272 del 2/11/2005, per la quale «... i trattamenti diretti soltanto a migliorare l'aspetto estetico, senza contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o paramedica, destinataria dell'esenzione di cui all'art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972, anche se resi da personale infermieristico, soggetto a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie - R.D. n. 1265 del 1934 - sono soggetti ad IVA», superata dal successivo orientamento — peraltro non univoco — dei giudici di merito, come appresso riportato;
- la Sent. n. 9/1/18 del 08.01.2018 della CTP di Ravenna, per la quale: «l'attività professionale svolta dalla ricorrente non è una prestazione di carattere meramente cosmetico, viceversa è una prestazione medica a tutti gli effetti, come correttamente è stato esposto nel ricorso, anche con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E del 28 gennaio 2005, che riconosce la legittimità dell'esenzione IVA per le prestazioni mediche di chirurgia estetica, **ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto**. ... i trattamenti di medicina estetica e di chirurgia estetica rientrano nel campo dei trattamenti medici, rivolti a curare patologie che possono essere non solo di natura fisica, ma anche psichica, poiché ben possono essere tesi al conseguimento dello stato di benessere del paziente e tali trattamenti sono riservati all'esercizio della professione sanitaria di medico».

Infine, richiamo la Sentenza emessa dalla Corte di giustizia della Comunità Europea nella causa C-91/12, laddove **bensi** è confermato che anche le prestazioni di chirurgia estetica possono beneficiare dell'esenzione IVA; ma **non "ontologicamente"**, solo — invece — **ove abbiano scopo terapeutico e non meramente cosmetico**: «... lo scopo di prestazioni come quella di cui trattasi ... è rilevante ai fini della valutazione se tali prestazioni siano esenti dall'IVA. Detta esenzione è infatti diretta ad applicarsi alle prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone .... ... prestazioni del tipo di quelle di cui trattasi ..., nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento di natura estetica, potrebbero rientrare nelle nozioni di "cure mediche" o di "prestazioni mediche alla persona", ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva [n.d.r.: la c.d. "direttiva IVA]. Per contro, se l'intervento risponde a scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni».

Così continua la Corte di Giustizia: «... le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso **non sono, di per sé, determinanti** ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico. ... le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, **sono idonee** a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di "cure mediche" o di "prestazioni mediche alla persona", ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva».

In sintesi — ed in conclusione —, in attesa di un orientamento univoco e definitivo, deve **prudenzialmente** ritenersi:

1. che un intervento di chirurgia estetica non sia **ontologicamente** legato al benessere psico-fisico del paziente; non sia — cioè — sempre ex se finalizzato alla tutela della salute;

2. che la valutazione in ordine alla natura della prestazione, effettivamente medica (*terapeutica*) piuttosto che semplicemente cosmetica, spetta al medico che esegue l'intervento;
3. che, non essendo — tale valutazione — verificabile in modo oggettivo, sarà cura del medico "*blindare*" la valutazione stessa, lasciando — a propria tutela — traccia documentale dei presupposti su cui è basata.

Segnalo — a questo punto — che alcune associazioni di categoria argomentano che il medico effettua esclusivamente "*atti medici*", come tali esenti da IVA: l'atto medico — cioè — sarebbe determinato non già dalla richiesta del paziente, bensì dal fatto stesso che il medico, nell'esercizio della sua professione, si prefigge lo scopo di curare il paziente, anche ove sussistano finalità estetiche; ciò in quanto — secondo la tesi — il trattamento estetico viene pur sempre connesso ad una valutazione sulla salute e del benessere psico-fisico del paziente.

Ma — allo stato — costituirebbe un'imprudenza, rifacendosi a tale impostazione, omettere di "*blindare*" come sopra la valutazione in ordine alla natura medica (*terapeutica*), piuttosto che semplicemente cosmetica, dell'intervento.